

ACQUE PUBBLICHE: CASISTICA

raccolta di giurisprudenza
2009-2012
esclusi i tribunali delle acque

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA

collana a cura di PAOLO LORO

REPERTORI

demanio, patrimonio e beni pubblici

JRE 27

ACQUE PUBBLICHE: CASISTICA

raccolta di giurisprudenza 2009-2012
esclusi i tribunali delle acque

EXEOedizioni 

ISBN: 978-88-97916-29-1

professionisti

pubblica amministrazione



fax: 049 9710328 – tel: 049 9710328 martedì e giovedì dalle 12:30 alle 14:00 e-mail: info@exeo.it

La presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massime giurisprudenziali (denominate 'sintesi') in materia di topologie di acque pubbliche, elaborate dalla redazione della rivista giuridica Patrimoniopubblico.it, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (fino alla data di pubblicazione della presente edizione). Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2012 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale.

Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente e dai suoi stretti collaboratori professionali, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.

Edizione: dicembre 2012 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: demanio, patrimonio, beni pubblici - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-97916-29-1 - codice: JRE27 - nic: 94 - prezzo: € 15,00 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova -casella postale 76/A 35028 Piove di Sacco PD info@exeoedizioni.it. Luogo di elaborazione nella sede operativa via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco (PD).



professionisti

pubblica amministrazione

www.patrimoniopubblico.it

www.territorio.it

www.exeoedizioni.it

SOMMARIO

[ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA](#)

[ACQUE --> CATEGORIE DI BENI](#)

[ACQUE MINERALI E TERMALI](#)

[ACQUE NERE](#)

[ACQUE SUPERFICIALI](#)

[ALVEI DI FIUMI E TORRENTI --> ALVEO ABBANDONATO](#)

[ALVEI DI FIUMI E TORRENTI --> NOZIONE E LIMITI](#)

[ALVEI DI FIUMI E TORRENTI --> NUOVO ALVEO](#)

[ALVEI DI FIUMI E TORRENTI --> OPERE NELL'ALVEO](#)

[ARGINI](#)

[ARGINI --> BOSCO NATURALE](#)

[ARGINI --> LAVORI SUBORDINATI A CONTROLLO](#)

[ARGINI --> LAVORI VIETATI](#)

[ARGINI --> MESSA IN SICUREZZA](#)

[ARGINI --> NOZIONE](#)

[ARGINI --> RESPONSABILITÀ CIVILE](#)

[ASTE FONTANILI](#)

[DARSENA](#)

[DIGHE --> DIGHE FORANEE](#)

[DIGHE --> SOTTOTENSIONE](#)

[FIUMI](#)

[FOGNATURE --> ALLACCIAMENTO --> CONTRIBUTO](#)

FOGNATURE --> ALLACCIAMENTO --> LAVORI

FOGNATURE --> ALLACCIAMENTO --> ORDINE DI ALLACCIAMENTO

FOGNATURE --> AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

FOGNATURE --> AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO --> REVOCA

FOGNATURE --> CANONE SCARICO E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE

FOGNATURE --> DEPURATORI INTERCOMUNALI

FOGNATURE --> PROPRIETÀ

FOSSATI

LAGHI --> RESPONSABILITÀ CIVILE

LAGHI --> RIPARTO DI FUNZIONI

LAGUNE

MARE

PERTINENZE

PONTILI

POZZI

RETICOLO IDROGRAFICO

VALLI DA PESCA

La numerazione delle categorie è quella convenzionale rivestita dalle stesse all'interno della tassonomia generale della giurisprudenza del network TERRITORIO.IT (al quale appartiene la Rivista PATRIMONIOPUBBLICO.IT).

n°11 ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> DEMANIO IDRICO

TAR LOMBARDIA, SEZIONE IV MILANO n.1802 del 27/06/2012 - Relatore: Mauro Gatti -
Presidente: Adriano Leo

Sintesi: Il contrasto tra la natura industriale delle opere abusive e la prossimità all'alveo del fiume su cui sono state realizzate è certamente più stridente rispetto ad un ipotetico contrasto tra le medesime opere ed un'area a vocazione agricola.

Estratto: «A supporto delle proprie censure la ricorrente invoca talune pronunce giurisprudenziali, secondo cui in caso di vincolo sopravvenuto, l'accertamento della compatibilità delle opere con i valori ambientali e paesaggistici deve essere concreto ed approfondito, e nella motivazione dell'atto devono essere puntualmente indicate le ragioni per le quali la conservazione dell'intervento, conseguente al rilascio della sanatoria, sia incompatibile con i valori tutelati (T.A.R. Lazio, Roma Sez. Il quater 1.9.2011 n. 7099, TAR Lazio, sez. Il quater, 5.2.2009 n. 1212). Il Collegio condivide in punto di diritto i detti principi, che tuttavia non possono essere invocati nel caso di specie. La giurisprudenza citata dalla ricorrente si riferisce infatti a provvedimenti di diniego fondati su meri richiami all'esistenza di un vincolo sull'area interessata, senza che, come invece avvenuto nella fattispecie per cui è causa, si desse conto della reale consistenza dei manufatti oggetto di richiesta di sanatoria, della specifica situazione dei luoghi nei quali ricadono, nonché della compatibilità delle opere con la realizzazione di possibili interventi sulle aree interessate. In particolare, le pronunce invocate dalla ricorrente, si riferivano a "manufatti di modesta entità", adibiti a deposito attrezzi (T.A.R. Lazio n. 7099/2011, T.A.R. Lombardia, Brescia Sez. I 12.2.2010 n. 731) o comunque a fabbricati rurali (T.A.R. Lazio n. 1212/2009), laddove nel caso di che trattasi si è in presenza di edifici a vocazione industriale, di ingenti dimensioni, articolati su due piani (magazzino/deposito), o comunque di rilevante altezza (4,50 per il silos) e superficie (9,90 x 7,40 per il silos e 8,50 x 3 per il magazzino). Per quanto concerne poi la collocazione, le opere abusive di che trattasi sono state realizzate in prossimità del greto del fiume, ossia in un'area in cui l'afferenza degli abusi ad un impianto industriale ne rende particolarmente evidente l'incompatibilità con l'ambiente circostante, ciò che ovviamente attenua gli oneri motivazionali a carico dell'Amministrazione. Anche in questo caso il raffronto con la casistica citata dalla stessa ricorrente conferma in realtà le scelte operate dall'Amministrazione, trattandosi spesso di sentenze che avevano accolto ricorsi avverso dinieghi di condono di fabbricati rurali edificati in zone che, per quanto vincolate, avevano una vocazione agricola, laddove nel caso di specie il contrasto tra la natura industriale delle opere abusive e la prossimità all'alveo del fiume su cui sono state realizzate è certamente più stridente. Non può pertanto sostenersi che la motivazione, per quanto non particolarmente estesa, sia insufficiente. La Commissione Edilizia ha infatti avuto cura di verificare, oltretutto l'inconciliabilità delle opere con la natura dei luoghi e con la loro valenza ambientale, anche la loro incompatibilità con l'utilizzo futuro dell'area di che trattasi, che alla luce delle sue peculiarità, potrà essere adibita a parco urbano comprensoriale. La possibilità di destinare l'area ad un utilizzo futuro incompatibile con il richiesto condono,

costituisce così una motivazione ulteriore e distinta dall'incompatibilità delle opere a suo tempo realizzate con il regime urbanistico.»

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA n.475 del 31/05/2012
- Relatore: Giuseppe Mineo - Presidente: Antonino Anastasi

Sintesi: L'art. 93 del R.D. n. 523/1904 e l'art. 54 del cod. nav. perseguono il medesimo scopo, che consiste nell'impedire a chiunque non sia autorizzato di alterare con le proprie opere o la propria attività lo stato dei luoghi, in ragione degli interessi pubblici tutelati attraverso il mantenimento della loro integrità.

Sintesi: La finalità dell'art. 93 del R.D. n. 523/1904, evocata dal divieto di "fare opere", è esplicitata compiutamente dall'art. 54 cod. nav., che a tale scopo sanziona sia chi ha proceduto con la propria attività di costruzione a consumare l'arbitraria occupazione del suolo demaniale, sia colui che l'ha indebitamente protratta a proprio vantaggio mantenendo lo stato dei luoghi arbitrariamente modificato, dopo che è subentrato nell'occupazione in veste di successivo utilizzatore.

Estratto: «L'art. 93 del R.D. n. 523/1904 testualmente recita: "Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso tra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa". A sua volta l'art. 54 del cod. nav. - con disposizione che fissa principi di carattere generale in tema di polizia demaniale - dispone che "Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito, e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato". Entrambe le disposizioni, a ben vedere, perseguono il medesimo scopo, che consiste nell'impedire a chiunque non sia autorizzato di alterare con le proprie opere o la propria attività lo stato dei luoghi, in ragione degli interessi pubblici tutelati attraverso il mantenimento della loro integrità. In questo senso, la finalità della norma, evocata dal divieto di "fare opere" contenuto nel citato art. 93 del R.D. n. 523/1904, è stata esplicitata compiutamente dall'art. 54 cod. nav., che, come riferito, a tale scopo sanziona sia chi ha proceduto con la propria attività di costruzione a consumare l'arbitraria occupazione del suolo demaniale, sia colui che l'ha indebitamente protratta a proprio vantaggio mantenendo lo stato dei luoghi arbitrariamente modificato, dopo che è subentrato nell'occupazione in veste di successivo utilizzatore (Cass. Penale, III, n. 12149/2008). Sicché l'ordine di procedere alla riduzione in pristino delle opere abusivamente realizzate si pone, secondo la logica ripristinatoria che sorregge la disciplina a tutela dell'integrità della proprietà sia pubblica che privata, come una sorta di sanzione reale, ai sensi dell'art. 2058 c.c., per consentire la restituzione dell'area in questione alla sua destinazione pubblica originaria, sanzione quindi irrogata a colui che ha consumato, o versa attualmente, in una situazione di illecito possesso.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.1673 del 06/04/2012 - Relatore: Diana Caminiti -
Presidente: Alessandro Pagano

Sintesi: L'obbligo di motivazione dei provvedimenti che ordinano il ripristino dello status quo ante in caso di violazione dell'art. 96 R.D. 523/1904 è da ritenersi assolto mediante il semplice richiamo alle norme di legge o regolamento ritenute violate, stante il carattere tendenzialmente vincolato e doveroso degli stessi.

Estratto: «13.2 Vanno del pari disattese le censure di difetto di istruttoria dell'atto de quo e degli atti presupposti ed in particolare della relazione sugli aspetti tecnici prodotta dal geometra M.. Parte ricorrente si duole in particolare del fatto che tale relazione avrebbe dovuto offrire indicazioni dettagliate sullo stato dei luoghi e relazionare:a) sullo stato effettivo della regimentazione del torrente e della portata del torrente che non consente il superamento delle sponde;b) sulla circostanza dell'abbandono dell'alveo da tempo immemorabile sul lato della proprietà della società ricorrente, con la conseguente avvenuta acquisizione dell'alveo abbandonato per effetto ed in conformità del codice civile in epoca antecedente al 1994;c) sulle aree dove lo stato dei luoghi addebitato alla società ricorrente era difforme da quello originario.Tali censure si presentano infondate dal momento che gli aspetti tecnici, quanto allo stato dei luoghi dell'area oggetto di richiesta di concessione, sono stati rappresentati all'Amministrazione dalla stessa parte con la presentazione delle due istanze e della correlativa documentazione e sono stati oggetto di accertamento anche a seguito di apposito sopralluogo del 20 ottobre 2004, le cui risultanze sono state riportate nel verbale a firma del geometra M..In tale verbale si è evidenziato che le aree oggetto della richiesta erano libere da manufatti e che le stesse si ponevano rispetto al piano di scorrimento della acque del torrente Ginestra ad una distanza di circa mt. 20,00 e ad un'altezza di mt. 4,00, che la particella n. 7 era interessata dallo sconfinamento su area demaniale di grossi massi di roccia per mc. 100 circa, mentre la particella 120 era interessata dallo sconfinamento su area demaniale con cumuli di pietrisco per mc. 480 circa, mentre la particella n. 300 era interessata dallo sconfinamento su area demaniale di materiale da riporto per mc. 250 circa.Sulla base di tali rilievi pertanto legittimamente il responsabile del procedimento ha adottato il provvedimento di diniego di concessione, considerando che l'attività esercitata all'attualità (deposito di massi rocciosi, pietrisco e materiale di riporto), riscontrata il suindicato sopralluogo, effettuato dai Funzionari del settore, in data 20/10/2004, è da considerarsi rientrante nella fattispecie disciplinata dalla lettera g) dell'art. 96 del R.D. 523 del 25/07/1904, e quindi tra i lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei e sponde e difese, potendo influire sul regolare deflusso delle acque in presenza di portate che caratterizzano i periodi di piena.Peraltro la correttezza sostanziale dell'istruttoria posta a base del provvedimento di diniego, nonostante la mancata indicazione della tipologia di regimentazione del torrente, è dimostrata dalle risultanze del riesame effettuato dall'Amministrazione a seguito dell'ordinanza di remand adottata dalla Sezione, risultanze peraltro neanche fatte oggetto di impugnativa a mezzo motivi aggiunti. Tale riesame peraltro è avvenuto all'esito di sopralluogo effettuato in contraddittorio con parte ricorrente in data 18 ottobre 2005, come evincibile dalle risultanze dello stesso, depositate dall'Amministrazione in data 2 novembre 2005.Nell'atto adottato a seguito del riesame si precisa infatti che "dalle planimetrie catastali e dai rilievi prodotti a più